



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Allegato alla deliberazione C.C. n. 55 del 29/06/1992

REGOLAMENTO

PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE FINALIZZATI A GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12, LEGGE 7.8.1990, N. 241

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione dei benefici, mediante erogazione di contributi, assegni di studio, buoni libro, in denaro o in natura, di agevolazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 12, alle scuole, ai singoli scolari ed agli studenti di ogni ordine di studi, ed alle loro famiglie, comunque finalizzati a garantire il diritto allo studio. Sono specificamente ricompresi nella previsione del presente regolamento tutti gli interventi, sotto qualsiasi forma erogati ai sensi della legge regionale n. 31/1984.

Art. 2

L'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, provvede ad assicurare l'informazione circa i programmi di intervento deliberati dal Consiglio Comunale, oltre che mediante la pubblicazione degli atti consiliari nell'albo pretorio, anche attraverso appositi avvisi pubblici, nonché circolari da inviare agli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale

Art. 3

Le concessioni di cui al precedente art. 1 possono riguardare:

a. Assegni e borse di studio, Buoni libro o per l'acquisto di materiale didattico, Materiale didattico o di sostegno all'attività didattica, Servizio di Trasporto, Servizio di mensa. Possono ottenere tali interventi gli scolari e gli studenti frequentanti le scuole operanti nel territorio comunale, ovvero che frequentino Istituti di istruzione secondaria non esistenti nel Comune, ovvero le loro famiglie.

Detti interventi sono erogate a seguito di domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, sulla base del programma di intervento e delle relative risorse disponibili, approvate nel Bilancio di previsione.

b. Contributi finalizzati a sostegno dell'attività didattica, acquisto di materiali didattici o di sostegno, per attività o per progetti finalizzati. Possono ottenere tali contributi gli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado operanti nel Comune.

Detti contributi, sulla base del programma di intervento e delle relative risorse disponibili, approvate nel Bilancio di previsione, sono erogati a seguito di domanda degli Istituti di istruzione interessati, indirizzata al Sindaco, ovvero ripartiti su iniziativa del Comune a prescindere da formali richieste degli istituti interessati, qualora si tratti di finanziamenti finalizzati provenienti dalla Regione ovvero da altri Enti.

I beneficiari sono tenuti a rendicontare le somme ottenute nell'anno precedente.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Art. 4

La Giunta comunale, per ogni tipologia di intervento, su proposta dell'Assessore competente in materia di Pubblica Istruzione, sentito il parere della Consulta Scolastica Comunale istituita con deliberazione consiliare n. 56 del 12.7.1991, e qualora non siano già stati indicati nei programmi di intervento approvati dal Consiglio Comunale, ovvero non siano stati precedentemente individuati nell'esercizio precedente, determina preliminarmente per la ripartizione criteri di valutazione di carattere oggettivo, che rende noti secondo le previsioni dell'art. 2.

Stabilisce altresì i criteri per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi. Per la determinazione delle quote di partecipazione degli utenti trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.G.R.S. 14.2.1989, n. 12, come sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R.S. 23.8.1990, n. 145, ed successive modificazioni.

Della eventuale modifica di criteri adottati nell'esercizio precedente deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione di approvazione.

Art. 5

Le domande relative agli interventi di cui al punto a) del precedente art. 3, devono essere redatte in carta semplice su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione per ogni tipo di intervento e devono contenere:

- le esatte generalità del richiedente e del beneficiario. Nell'ipotesi di scolaro o studente minorenni la richiesta viene avanzata dal genitore o da chi ne ha la rappresentanza a termini di legge.
- la tipologia dell'intervento richiesto;
- l'indicazione dei requisiti eventualmente richiesti.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante quanto indicato nella medesima.

Le eventuali domande relative agli interventi di cui al punto b) del precedente art. 3, devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte del Capo d'Istituto richiedente, e devono indicare: la tipologia dell'intervento e l'entità del contributo finanziario richiesto. Ad esse dovranno essere allegati il programma e il relativo bilancio di previsione, nonché la deliberazione di autorizzazione del competente organo scolastico collegiale.

Per consentire una adeguata programmazione ed istruttoria, le domande di cui ai punti precedenti devono essere inoltrate entro le date di volta in volta comunicate dall'Assessorato alla P.I. mediante apposite circolari, e comunque almeno trenta giorni prima dei termini previsti per l'eventuale successivo inoltro della documentazione ad altri Enti o Uffici sovraordinati per il loro finanziamento. Fa fede per la data di presentazione la data di arrivo al protocollo del Comune.

Art. 6

L'istruttoria viene effettuata dal competente Ufficio Pubblica Istruzione, che può richiedere eventuale documentazione integrativa, nonché informazioni ad altri Uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione, e che cura l'esatta applicazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 4.



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

Art. 7

La graduatoria o elencazione così determinata, e approvata con apposita deliberazione, viene esposta all'Albo pretorio e contro di essa gli interessati possono motivatamente ricorrere al Sindaco entro il termine previsto per la pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco dispone perché l'Ufficio compia un supplemento di istruttoria, prima di rimettere alla Giunta per la decisione in via definitiva.

Art. 8

Le concessioni devono essere coerenti con gli indirizzi politico amministrativi dell'Ente, che in materia devono esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al Bilancio di previsione approvata dal Consiglio Comunale, ovvero da altro atto fondamentale del Consiglio.

Art. 9

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla attività svolta in applicazione del presente regolamento, presentando a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate, specificando criteri adottati e utilizzati e consistenza dei benefici erogati.